



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 115 /A XI Legislatura

PROPONENTI	Giuseppe Tupputi, Gianfranco Lopane, Alessandro Antonio Leoci
TITOLO	Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli relazione allegati	5 SI NO
RIFERIMENTI NORMATIVI	

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Legge Costituzionale n. 3/2001;
Artt. 117 e 118 Costituzione;
Artt. 1 e 22 Statuto Regione Puglia;
Art. 23 Statuto Regione Lazio,
Art. 51 Statuto Regione Toscana;
L.R. Toscana 6.8.2020, n. 79.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

La p.d.l. appare correttamente formulata secondo le regole di drafting'

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

L'obiettivo del presente progetto di legge è quello di forgiare una classe politica tecnicamente e culturalmente preparata, fornendo gli strumenti per operare in modo consapevole, in una società così complessa, quale quella attuale. Amministrare, mediare, interpretare i bisogni del cittadino, concorrere alla formazione del Bene comune è una grandissima responsabilità che esige l'apprendimento di nozioni certe e di strumenti qualificati per poter "fare politica" in modo competente.

Degna di nota è la previsione, tra le attività formative, dello studio e dell'approfondimento della "storia", ex art.2, comma 5, lett.c).

La comprensione degli eventi storici costituisce la base di una

formazione politica.

Passando all'esame della competenza legislativa, occorre evidenziare, in primo luogo che, " la fondazione" per espresso disposto normativo, si caratterizza per "lo scopo", che la legge richiede essere di "pubblica utilita'", elemento, questo, che la distingue "dall'associazione".

Dalla disamina dei principi ispiratori dello Statuto della Regione Puglia ed, in particolare, di quelli cristallizzati nell'art.1, si ritiene il contenuto del progetto di legge coerente con la tutela dei valori ivi evidenziati e, lo strumento della fondazione, quello piu' idoneo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Con il presente progetto di legge, infatti, la Regione e, nello specifico, il Consiglio Regionale, quale massimo organo di rappresentanza della comunita' pugliese, promuove, nella forma piu' idonea, "la formazione politica ed istituzionale dei consiglieri ed amministratori locali del territorio regionale", mirando, per le motivazioni articolate in premessa, "all'interesse generale ed alla tutela pubblica dei diritti universali", nel territorio pugliese, in piena sintonia con i principi statutari.

Ne discende, pertanto, la "residualita' " della competenza legislativa regionale, ascrivibile all'art.117, quarto comma, della Costituzione.

Con riferimento alla potesta' attribuita al Consiglio Regionale in ordine all'istituzione di una fondazione che abbia il Consiglio stesso quale socio fondatore e, che veda la partecipazione delle associazioni rappresentative degli Enti Locali, si argomenta come di seguito.

Lo Statuto della Regione Puglia all'art. 22, declina le "Attribuzioni del Consiglio Regionale".

A differenza di altri statuti regionali, citando solo ad esempio quelli del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna, quello della Regione Puglia non esprime, apertis verbis, " la partecipazione della stessa ad associazioni, fondazioni e societa' (omissis) ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali, dettate con apposita legge regionale" (art. 23 "Funzioni del Consiglio " - Statuto Regione Lazio).

Tuttavia, il citato art. 22 dello Statuto Regione Puglia, al comma 2, lett. k), così recita: "Il Consiglio regionale (omissis) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi".

Una formulazione di ampio respiro che consente, legittimamente, di estendere potestà e funzioni alla fattispecie in esame.

A tutto voler concedere, peraltro, soccorre il principio che impone una rilettura ed una riconsiderazione del regime delle competenze statutarie, alla luce della riforma del Titolo V.


Tale principio e' espresso nell'art.10 della Legge Costituzionale n.3/2001 e si sostanzia nella cosiddetta " clausola di applicazione piu' favorevole", il cui effetto e' quello di integrare, anche automaticamente, l'ordinamento statutario, rispetto alla disciplina in vigore, con i contenuti piu' favorevoli e piu' ampi per l'autonomia.

La definizione giuridica di tale nuovo regime, si sostanzia nell'assunto che consente alla regione di esercitare quelle "competenze residuali" che non risultino loro gia' attribuite da Statuto o norme di attuazione, secondo il regime dei limiti previsti dalla Costituzione.

A conferma di tanto, la Regione Toscana, prima in Italia, con L.R. 6 agosto 2020, n. 79, non impugnata, ha provveduto a costituire la "Fondazione per la formazione politica ed istituzionale", con un articolato omologo a quello del presente progetto di legge.

Per tutto quanto sopra detto ed articolato, si ritiene la presente proposta di legge conforme al dettato costituzionale, perfettamente compatibile con lo Statuto e con la normativa nazionale e comunitaria vigenti.

La P.O."Affari e Studi Giuridici"
avv. Stella Biallo



Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

